

NOTA INFORMATIVA DELL'AGENZIA ICE PER LE IMPRESE ITALIANE SUI NUOVI DAZI STATUNITENSIS

La presente Nota informativa si rivolge alle imprese italiane **interessate** o **già operative** sul mercato USA, a seguito della recente decisione di adottare nuovi dazi da parte dell'Amministrazione Trump. Nel fornire indicazioni di carattere generale si rinvia ai documenti pubblicati dall'Amministrazione USA quale riferimento ufficiale

- Ordine Esecutivo 14257 del 2 aprile 2025 [Regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices...](#)
- [Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency...](#);
- Ordine Esecutivo del 9 aprile 2025 [Modifying Reciprocal Tariff Rates To Reflect Trading Partner Retaliation And Alignment](#)

ALIQUOTA E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Dalle 00:01 del 5 aprile si applica la tariffa del 10% a tutti i Paesi (ad eccezione della Cina).

Per l'ulteriore dazio del 10%, entrato in vigore con decorrenza 9 aprile per i prodotti provenienti dall'Unione Europea, ne è stata annunciata dal Presidente Trump la sospensione nella stessa giornata del 9 aprile con decorrenza 10 aprile per 90 giorni.

Il dazio aggiuntivo stabilito per i prodotti provenienti dall'UE è quindi pari al 10%, salvo quanto specificato oltre.

Negli Stati Uniti la base di calcolo del dazio è il prezzo di vendita FOB indicato nella Commercial Invoice (CI) e quindi non include il trasporto ([U.S Custom and Border Protection](#)).

1. CUMULABILITÀ CON DAZI PRE-ESISTENTI

Dalle informazioni disponibili, **le nuove aliquote si applicano in aggiunta a quelle preesistenti**. Tuttavia, è consigliabile verificare caso per caso con il proprio spedizioniere, con i consulenti doganali di fiducia o direttamente allo [U.S. Customs and Border Protection](#).

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE ESCLUSE ALLA DATA DI OGGI (E.O.14256)

Non sono colpite dalle nuove aliquote alcune categorie di prodotti (salvo modifiche successive) che si riportano a titolo esemplificativo:

- Prodotti farmaceutici
- Rame, semiconduttori
- Alcune materie prime non disponibili in quantità sufficiente sul mercato interno USA, come determinati minerali e terre rare;
- Prodotti energetici
- Legname

Si consiglia, in ogni caso, di consultare l'elenco dettagliato dei prodotti di cui all'[Allegato II](#) dell'Ordine Esecutivo 14257, che non sono soggetti alle nuove aliquote ad valorem previste dall'Ordine Esecutivo del 2 aprile, così come integrato/modificato dal [Memorandum dell'11 aprile](#).

3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE SOGGETTE A DAZI DIVERSI

Nel medesimo provvedimento del 2 aprile, si fa riferimento a dazi differenziati per alcune categorie di prodotti:

- **Acciaio e alluminio***: i dazi del 25% rimangono invariati; per l'elenco dei codici doganali dei prodotti di acciaio e derivati si consiglia di consultare il provvedimento e l'Annex I sul [Federal Register](#); per i codici doganali dei prodotti di alluminio e derivati si consiglia di consultare il provvedimento e l'Annex I sul [Federal Register](#).
- **Auto e componenti***: in vigore dal 3 aprile dazi addizionali del 25% sulle automobili straniere; dal 3 maggio entreranno in vigore tariffe del 25% sulle componenti automobilistiche; per l'elenco dei codici doganali dei prodotti derivati si consiglia di consultare il provvedimento e l'Annex I sul [Federal Register](#);
- **Semilavorati tecnologici**: potrebbero essere soggetti ad aliquote diverse (tra il 10% e il 15%), a seconda del contenuto tecnologico e della rilevanza sulla sicurezza nazionale statunitense;
- **Altri prodotti di importanza strategica**: sono possibili modifiche o aumenti temporanei di dazi per ragioni di sicurezza nazionale. È fondamentale rimanere aggiornati consultando la sezione Tariffa Doganale degli Stati Uniti ([Harmonized Tariff Schedule - HTS](#)).

**Con [ordine esecutivo](#) del 29.04.2025, l'Amministrazione americana ha fornito un chiarimento sulla non cumulabilità dei dazi introdotti dai provvedimenti finora adottati. In particolare, l'ordine esecutivo fa riferimento ai dazi applicati a prodotti in acciaio, alluminio, automobili e prodotti provenienti da Canada e Messico.*

4. E-COMMERCE

Se la merce viene spedita al cliente da un magazzino negli USA, il dazio è dovuto al passaggio in dogana; se invece la merce è spedita direttamente al cliente dall'Italia, ai pacchi con valore fino a 800 USD per persona /giorno si applica la regola del “*de minimis*” e pertanto non è dovuto il dazio.

5. SPUNTI DI AZIONE PER L'AZIENDA ESPORTATRICE

Le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti dovranno allo stato attuale:

- **Verificare la classificazione doganale dei propri prodotti** ([codice HS](#)) per comprendere se rientrano nelle nuove aliquote;
 - **Verificare tramite i propri accordi Incoterms** di consegna al cliente se il dazio è a carico del produttore o del cliente;
 - **Coordinarsi con spedizionieri e operatori doganali** per assicurare la corretta applicazione delle procedure di sdoganamento e l'eventuale pagamento dei dazi all'atto dello sdoganamento, prima che la merce sia rilasciata negli USA;
 - **Monitorare possibili eccezioni o meccanismi di esclusione:**
l'Amministrazione potrebbe offrire esenzioni a singole imprese o prodotti, specialmente nel caso di importazioni non reperibili a livello domestico USA.
-

Si raccomanda di consultare il sito ufficiale della [United States International Trade Commission](#) per trovare l'ultima versione del Harmonized Tariff Schedule of the United States.